

CASO 11/2010
REGATA NAZIONALE FORMULA 18
ITA 23 c/ COMITATO DI REGATA

Regola 70.1 del Regolamento di regata ISAF – Il giudice di appello non può entrare nel merito della controversia che forma oggetto di una protesta o di una richiesta di riparazione se prima non si pronuncia il giudice di primo grado.

Regola 63.1 del Regolamento di regata ISAF – Il comitato per le proteste deve ascoltare tutte le proteste e richieste di riparazione che sono state consegnate all'ufficio di regata, a meno che consenta di ritirare la protesta o richiesta di riparazione.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto, Eugenio Torre (componenti) e Marco Alberti (componente supplente) con Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 23 con il quale si lamenta che non sia stata discussa la richiesta di riparazione presentata dall'appellante avverso la decisione del Comitato di regata di annullare la 3^a prova, disputata il 22/5/2010, della Regata Nazionale Formula 18, organizzata dal Circolo Nautico San Vincenzo.

In particolare l'appellante riferiva che:

- ITA 23, classificata OCS nella 3^a prova, presentava richiesta di riparazione in data 22/5/2010 ed il Comitato per le proteste, con decisione in pari data, rilevando “incertezza su intensità del suono” che ha accompagnato il richiamo individuale, concedeva riparazione, per cui ITA 23 era reintegrata nella posizione di arrivo;
- in data 23/5/2010, ultima giornata della manifestazione, veniva disputata un'unica prova ed al rientro a terra era esposto un comunicato con il seguente testo “il Comitato di regata ha riaperto la discussione delle proteste presentate nella 3^a prova del 22/5/2010 ed, in base all'irregolarità commessa nelle operazioni di partenza della regata stessa (omissione segnale acustico all'esposizione bandiera “X”), decide l'annullamento della prova in oggetto”;
- ITA 23 presentava richiesta di riparazione contro il Comitato di regata relativamente a questa azione, ma il Comitato per le proteste ometteva di discutere e di decidere tale richiesta.

Il presidente del Comitato unico di regata e per le proteste faceva presente, nelle proprie osservazioni, che “le imbarcazioni dichiarate OCS e riammesse per errore commesso dal CDR risultavano a mio parere eccessivamente avvantaggiate rispetto agli altri concorrenti (per cui) si riapre la discussione con gli altri componenti il CDG e si decide perciò di annullare la terza prova del giorno precedente”. Circa la mancata discussione della richiesta di riparazione il suddetto presidente di Comitato riferiva di essersi allontanato dalla manifestazione prima della premiazione in quanto “non mi è giunta alcuna segnalazione relativamente all’intenzione di protestare da parte dell’appellante”.

L’appellante controdeduceva di aver consegnato personalmente la richiesta di riparazione appena dopo l’esposizione del comunicato all’albo (16.45).

Al riguardo è da rilevare in primo luogo che, in base alla regola 70.1 del RRS, “una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati”. Questo implica che il giudice di appello non può entrare nel merito della controversia che forma oggetto della richiesta di riparazione (contestazione dell’annullamento della 3^a prova) se prima non si pronuncia il giudice di primo grado.

Nondimeno il giudice di appello è competente a deliberare su tutti i vizi nelle procedure innanzi al Comitato per le proteste, ivi compresa l’inosservanza della regola 63.1 del RRS, nella parte in cui dispone che “il comitato per le proteste deve ascoltare tutte le proteste e richieste di riparazione che sono state consegnate all’ufficio di regata, a meno che consenta di ritirare la protesta o richiesta di riparazione”.

Senonché, nella specie il procedimento si è arrestato in primo grado con la presentazione della richiesta di riparazione che attende ancora di esser decisa.

In questa parte le doglianze dell’appellante sono fondate e va quindi disposta, in applicazione delle regole 71.2 e F5 del RRS, la convocazione e l’apertura dell’udienza onde definire la richiesta in questione con una decisione.

Considerate le circostanze, si manifesta l’opportunità che il caso sia trattato da altro Comitato per le proteste, per la cui nomina va dato mandato al Capo Sezione degli Ufficiali di Regata competente per territorio.

Per questi motivi

la Giuria d’appello rinvia il caso in esame ad altro Comitato per le proteste da nominarsi a cura del Capo Sezione degli Ufficiali di Regata della 2^a zona

Così deciso in Genova il 15 ottobre 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d’Appello

copia conforme all’originale

